

## **ACCORDO**

**tra**

**REGIONE TOSCANA  
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**e**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

**per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  
in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) statali della  
Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 -  
Annualità 2018/2019 e 2019/2020**

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l'adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, , nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

VISTO l'accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per l'offerta formativa del sistema di istruzione

e formazione professionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 18;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA l'Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 8 marzo 2018 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 02 marzo 2015 che approva l'"Accordo per la realizzazione negli anni 2015/2016-2016/2017-2017/2018 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Toscana, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03 aprile 2017 come modificata dalla DGR n. 564 del 29/05/2017 che approva le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2017/2018 e 2018/2019";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del 19 dicembre 2017 Approvazione del piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2018/2019, e in particolare l'allegato L che approva il Piano Territoriale IeFP;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Finalità dell'accordo**

1. Il presente Accordo ha validità per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
3. Nell'ambito dell'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale le istituzioni scolastiche rilasciano la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Al termine del terzo anno di IeFP gli studenti iscritti al percorso triennale conseguono i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato.
5. Il conseguimento della qualifica triennale in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime sussidiarietà è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.
6. E' prevista la realizzazione di percorsi IeFP di quarto anno finalizzati al conseguimento del diploma professionale quadriennale per le figure professionali di
  - operatore del benessere
  - operatore della ristorazioneattraverso l'attivazione di contratti di apprendistato.
7. Nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la prosecuzione nei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.
8. Nel caso della qualifica di operatore del benessere e/o del diploma professionale di tecnico dei trattamenti estetici, gli Istituti Professionali con Indirizzo di studio in Servizi per la sanità e l'assistenza sociale predispongono e realizzano le opportune misure di accompagnamento degli studenti per la prosecuzione nei percorsi quinquennali utilizzando l'autonomia del 20% sul quadro orario.

### **Art. 2**

#### **Istituti Professionali destinatari dell'Accordo**

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli Istituti Professionali statali della Regione Toscana che risultano nel Piano Territoriale IeFP approvato annualmente con Delibera di Giunta Regionale.

### **Art. 3**

#### **Verifica della compatibilità finanziaria**

1. La Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana individuano i percorsi di durata triennale e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale degli Istituti Professionali, così come approvati annualmente nel Piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica di cui al PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale

con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che nel par. 12 “Successo scolastico” prevede interventi per la programmazione dell’offerta formativa, la cui attivazione è compatibile con la dotazione organica di personale scolastico.

#### **Art. 4**

##### **Esami finali e certificazione**

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Toscana, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dell’Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014.

#### **Art. 5**

##### **Determinazione degli organici**

1. L’utilizzo delle dotazioni organiche degli Istituti Professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all’Intesa del 16/12/2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.

2. La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali avviene nel rispetto del limite dell’organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti Professionali. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria.

3. Le classi iniziali di IeFP erogate dalle istituzioni scolastiche si costituiscono con riferimento ai criteri del DPR 20 marzo 2009, n. 81.

4. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell’organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definiti dalla programmazione di Istituto. L’articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di Istruzione e Formazione Professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di IP, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

#### **Art. 6**

##### **Raccordo tra i sistemi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale**

1. Le Parti si impegnano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e a definirne le modalità organizzative ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Intesa Stato – Regioni del 8 marzo 2018 sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) salvaguardare l’identità dei percorsi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale, che, a norma dell’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 61/2017, la studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, può scegliere all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- b) soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la richiesta della studentessa e dello studente, iscritti presso un’istituzione scolastica di Istruzione Professionale, di accedere agli esami, presso un’istituzione scolastica o formativa accreditata, per conseguire una qualifica e

un diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale coerente con gli indirizzi dell'Istituto Professionale;

- c) assicurare alla studentessa e allo studente la possibilità dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale, con riferimento alle fasi definite con l'accordo di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 61/2017, e di accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi di IP e di IeFP attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti secondo le modalità che saranno definite da specifico accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale;
- d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale degli Istituti Professionali, nei limiti delle disponibilità di organico a legislazione vigente.

## **Art. 7**

### **Aspetti finanziari**

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Gli oneri relativi ai componenti delle commissioni d'esame per il rilascio della qualifica triennale e del diploma quadriennale trovano copertura nei limiti delle risorse statali assegnate alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere.

## **Art. 8**

### **Contrattazione integrativa territoriale**

1. La programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP degli Istituti Professionali, così come la programmazione dell'offerta di IeFP degli organismi formativi accreditati, dovrà:
  - essere effettuata in un'ottica di complementarietà, di integrazione e di non sovrapposizione con l'offerta formativa IeFP già presente sul territorio,
  - essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui esse si colloca e con i fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una maggiore spendibilità della qualifica a livello territoriale
  - prevedere modalità di intervento atte a favorire e qualificare, oltre che la dimensione educativa, anche la dimensione di apprendimento in contesti organizzativi e lavorativi, in un'ottica di accompagnamento degli allievi nella transizione verso il mondo del lavoro e in conformità con le finalità e le modalità applicative dell'alternanza scuola-lavoro.

## **Art. 9**

### **Monitoraggio e valutazione**

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli Istituti Professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Toscana, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, e dell'INAPP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 10**

### **Comitato di Coordinamento**

1. Per la stesura e l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore regionale e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Toscana.

2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 11**

### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale del 16 dicembre 2010 unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 nonché dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 8 marzo 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, addì

Per la Regione Toscana

L'Assessore all'Istruzione, formazione  
e lavoro

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per  
la Toscana

Il Direttore Generale

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 12447.